



559/B3/50/

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA** la legge 1° Aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, recante il regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ed in particolare l'articolo 9 che disciplina la costituzione e l'ordinamento degli uffici, reparti, istituti e strutture della predetta Amministrazione;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 1976, n.800/9804.G.30, che ha istituito il Centro nautico e sommozzatori di La Spezia;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 1996, n° 300.C.2/50.1/501, con il quale sono state istituite le Unità organiche marittime della Polizia di Stato;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'interno 23 giugno 1999, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al predetto decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 1996 e sono state istituite le Squadre nautiche;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA** la direttiva generale del Ministro dell'interno del 4 febbraio 2002 per l'attività amministrativa e per la gestione dell'anno 2002;
- RAVVISATA** la necessità di adeguare il dispositivo nautico assicurato dalle Squadre nautiche della Polizia di Stato alle attuali esigenze del controllo del territorio;
- RITENUTA** altresì, l'opportunità di ordinare in un unico provvedimento le disposizioni relative al settore marittimo della Polizia di Stato;
- SENTITE** le Autorità provinciali di pubblica sicurezza competenti per territorio;

DECRETA

Art. 1

Squadre nautiche

1. Le Squadre nautiche, di cui all'allegata tabella A, sono istituite presso le Questure - Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico - che provvedono all'impiego operativo, all'attività tecnico logistica ed amministrativo contabile e che, tuttavia, dipendono dal Dipartimento della pubblica sicurezza - Servizio reparti speciali per quanto concerne l'organico del personale, la dotazione di mezzi ed unità navali, l'addestramento e l'impiego fuori dalla provincia di ubicazione.

Art. 2

Dispositivo nautico provinciale

1. Le Squadre nautiche operano sul mare territoriale, sui laghi e sui fiumi, ivi svolgendo l'attività di prevenzione e di controllo e gli altri compiti istituzionali della Polizia di Stato, nell'osservanza delle disposizioni del codice della navigazione e delle altre disposizioni vigenti per il naviglio in servizio di polizia, nonché di quelle impartite dal Dipartimento della pubblica sicurezza in attuazione delle norme in vigore.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Il personale delle Squadre nautiche non può essere distolto dalle mansioni attinenti alla propria specializzazione.
3. Nei casi di impossibilità di impiego nell'attività nautica per avverse condizioni atmosferiche, per fermo tecnico delle unità navali o per la loro manutenzione, il Questore utilizza il personale della Squadra nautica non impiegato per la manutenzione delle unità navali stesse, nei servizi di vigilanza, da terra, delle aree portuali, delle coste, delle rive dei laghi e degli argini fluviali di propria competenza.

Art. 3

Dispositivo nautico interprovinciale ed attività di Polizia di frontiera

1. L'impiego delle unità navali per interventi in ambito territoriale diverso da quello della Questura di appartenenza è disposto dal Dipartimento della pubblica sicurezza - Servizio reparti speciali, previa intese con le Questure interessate.
2. L'impiego delle unità navali per interventi concernenti l'attività di polizia di frontiera è disposto dal Questore, nell'ambito della propria competenza territoriale, d'intesa con il Dirigente della Zona di polizia di frontiera, su richiesta del Dirigente dell'Ufficio di polizia di frontiera interessato.

Art. 4

Centro nautico e sommozzatori

1. Il Centro nautico e sommozzatori di La Spezia, istituito con decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 1976, n° 800/9804.C.30, posto alle dipendenze organiche ed operative del Dipartimento della pubblica sicurezza - Servizio reparti speciali, svolge attività di supporto logistico ed operativo all'attività nautica della Polizia di Stato ed esercita funzioni di coordinamento e di controllo sulle Squadre sommozzatori distaccate di cui al successivo articolo 5.
2. Il Centro cura l'attività formativa ed addestrativa del personale navigante e sommozzatore della Polizia di Stato elaborando appositi programmi; cura, altresì, la gestione patrimoniale e tecnica delle unità navali.
3. Per le attività di cui al comma 2 il Centro dipende, altresì, funzionalmente dalla Direzione centrale per gli istituti d'istruzione e dalla Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale, in relazione alle rispettive competenze.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 5

Squadre sommozzatori distaccate

1. Presso le Questure di Venezia, Bari, Napoli, Palermo ed Oristano sono istituite Squadre sommozzatori della Polizia di Stato, per l'impiego nelle aree d'intervento di cui all'allegata tabella B.
2. Le Squadre sommozzatori sono istituite presso le Questure - Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico - che provvedono all'impiego operativo, all'attività tecnico logistica ed amministrativo contabile e che, tuttavia, dipendono dal Dipartimento della pubblica sicurezza - Servizio reparti speciali per quanto concerne l'organico del personale, la dotazione di mezzi ed unità navali, l'addestramento e l'impiego fuori dalla provincia di ubicazione.
3. Le Squadre sommozzatori operano sul mare territoriale, sui laghi e sui fiumi, ivi svolgendo l'attività di prevenzione e di controllo e gli altri compiti istituzionali della Polizia di Stato, nell'osservanza delle disposizioni del codice della navigazione e delle altre disposizioni vigenti per il naviglio in servizio di polizia, nonché di quelle impartite dal Dipartimento della pubblica sicurezza in attuazione delle norme in vigore e secondo le modalità d'immersione in uso presso la Marina militare - Comando subacqueo incursori (COMSUBIN) di La Spezia.
4. Il personale delle Squadre sommozzatori non può essere distolto dalle mansioni attinenti alla propria specializzazione.

Art. 6

Dotazione di unità navali, materiali e mezzi

1. Alle Squadre nautiche, al Centro nautico e sommozzatori ed alle Squadre sommozzatori distaccate della Polizia di Stato sono assegnate unità navali, materiali e mezzi per l'espletamento dell'attività nautica e subacquea, secondo le esigenze, le caratteristiche ed i criteri individuati dal Dipartimento della pubblica sicurezza - Servizio reparti speciali.

Art. 7

Commissione ministeriale

1. Una commissione tecnica, istituita con decreto del Capo della Polizia, Direttore generale della pubblica sicurezza, ogni due anni verifica gli organici del personale, la sede, nonché la dotazione di unità navali, materiali e mezzi delle Squadre nautiche, del Centro nautico e sommozzatori e delle Squadre sommozzatori, in rapporto alle esigenze operative, elaborando eventuali proposte di variazione,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

anche sulla scorta di osservazioni avanzate dalle Direzioni interregionali della Polizia di Stato.

Art. 8

Disposizioni finali

1. Le dotazioni organiche di personale e di mezzi delle soppresse Squadre nautiche di Duino (Trieste), Muggia (Trieste) ed Augusta (Siracusa), costituiscono parte integrante delle Squadre nautiche di Siracusa e Trieste.
2. Per il personale navigante delle soppresse Squadre nautiche, di cui al comma 1, il trasferimento è disposto entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, salvo che gli interessati presentino, nel medesimo periodo, domanda motivata di continuare a prestare servizio nella sede attuale e fatte salve le esigenze di servizio.
3. Nulla è innovato relativamente alle indennità previste dalle disposizioni vigenti.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i seguenti provvedimenti:
 - decreto del Ministro dell'interno dell'I 1 gennaio 1996 n°300.C.2/50.1/501;
 - decreto del Ministro dell'interno del 22 ottobre 1999 n° 559/A4/24/4020.

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Roma, 22 agosto 2002

Tabella A

SQUADRE NAUTICHE

MARE ADRIATICO	1	Trieste
	2	Venezia
	3	Ravenna
	4	Rimini
	5	Ancona
	6	Pescara
	7	Foggia
	8	Bari
	9	Brindisi
MAR IONIO E CANALE DI SICILIA	10	Gallipoli (LE)
	11	Taranto
	12	Crotone
	13	Reggio Calabria
	14	Catania
	15	Siracusa
	16	Gela (CL)
	17	Porto Empedocle (AG)
18	Trapani	
BASSO TIRRENO E MAR DI SARDEGNA	19	Palermo
	20	Messina
	21	Cosenza
	22	Salerno
	23	Napoli
	24	Cagliari
	25	Oristano
	26	Porto Torres (SS)
	27	Olbia (SS)
28	Palau (SS)	
MEDIO ED ALTO TIRRENO	29	Terracina (LT)
	30	Anzio (RM)
	31	Fiumicino (RM)
	32	Civitavecchia (RM)
	33	Talamone (GR)
	34	Piombino (LI)
	35	Livorno
	36	La Spezia
MAR LIGURE E LAGHI: MAGGIORE COMO E GARDA	37	Genova
	38	Savona
	-	Alassio (SV) Distaccamento Nautico
	39	Imperia
	40	Verbano Cusio Ossola
	41	Como
	42	Riva del Garda (VR)
43	Peschiera del Garda (TR)	
FIUME PO'	44	Pavia
	45	Piacenza
	46	Reggio Emilia
	47	Ferrara
	48	Porto Tolle (RO)

Tabella B

Aree di intervento dei sommozzatori

SEDE	AREE DI INTERVENTO
LA SPEZIA	REGIONI: Valle d'Aosta Piemonte Lombardia Liguria Toscana Umbria
ORISTANO	REGIONE: Sardegna
PALERMO	REGIONE: Sicilia
NAPOLI	REGIONI: Lazio Campania Basilicata Calabria
BARI	REGIONI: Marche Abruzzo Molise Puglia
VENEZIA	REGIONI: Trentino Alto Adige Veneto Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna